

Codice A1406C

D.D. 4 agosto 2026, n. 504

D.G.R. 2 febbraio 2026, n. 14-2195. Indicazioni operative e definizione del perimetro di spesa aziendale, nel limite complessivo di euro 5.000.000,00, per l'attuazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta - annualità 2026



ATTO DD 504/A1400B/2026

DEL 04/08/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. 2 febbraio 2026, n. 14-2195. Indicazioni operative e definizione del perimetro di spesa aziendale, nel limite complessivo di euro 5.000.000,00, per l'attuazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta - annualità 2026

Premesso che:

la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha istituito il Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. dispone che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i pediatri di libera scelta sia regolato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali;

in data 25 luglio 2024 è stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, relativo al triennio 2019-2021;

il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 ha definito modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale;

Richiamata la D.G.R. 2 febbraio 2026, n. 14-2195, con la quale la Giunta regionale:

ha recepito la Pre-Intesa sull'Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta, sottoscritta il 28 novembre 2025, corredata dallo schema di quantificazione economica degli effetti finanziari stimati;

ha demandato al Direttore della Direzione Sanità la sottoscrizione dell'Accordo Integrativo Regionale definitivo con le Organizzazioni sindacali firmatarie;

ha stabilito che gli effetti economici decorrono dalla data di sottoscrizione dell'Accordo definitivo e rientrano nei limiti delle risorse annualmente assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali nell'ambito del Fondo sanitario indistinto, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle medesime Aziende, secondo le modalità attuative previste dall'Accordo stesso;

ha dato atto che gli eventuali maggiori oneri, in misura massima pari a circa euro 5.000.000,00, derivanti dall'attuazione dell'Accordo trovano copertura a valere sulle risorse annualmente assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali nell'ambito del Fondo sanitario indistinto, così come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle medesime Aziende, secondo le modalità attuative previste dall'Accordo stesso;

Preso atto che l'Accordo Integrativo Regionale definitivo per la Pediatria di Libera Scelta è stato sottoscritto in data 20 febbraio 2026.

Considerato che:

l'articolo 13 dell'Accordo disciplina gli istituti economici connessi, tra l'altro, alla quota variabile, ai fattori produttivi, ai servizi e alle ulteriori attività e prestazioni;

lo schema di quantificazione economica allegato alla D.G.R. n. 14-2195/2026 individua un fabbisogno massimo stimato, pari a circa euro 5.000.000,00, riferito allo sviluppo dei modelli organizzativi, alla rete, al personale di studio, alla contattabilità telefonica, all'assistenza nelle zone disagiate, alla presa in carico della patologia cronica e all'attività vaccinale;

con nota regionale prot. n. 21847 del 19 settembre 2025 è stata richiesta alle Aziende Sanitarie Locali la ricognizione delle risorse impiegate per il finanziamento delle attività dei pediatri di libera scelta e delle correlate indennità;

la ricognizione ha evidenziato un costo storico complessivo pari a euro 10.988.941,94 e ha consentito di definire, sulla base delle informazioni aziendali disponibili, un criterio tecnico di perimetrazione della spesa potenzialmente attivabile, senza attribuzione di risorse aggiuntive alle Aziende;

Dato atto che:

il quadro delle componenti di spesa, ad eccezione della quota relativa all'assistenza nelle zone disagiate, è stato determinato in proporzione alla quota degli assistiti rilevata per ciascuna ASL;

la quota relativa all'assistenza nelle zone disagiate è stata parametrata alle ASL interessate sulla base dei fabbisogni stimati nell'istruttoria regionale;

alla data di adozione del presente provvedimento non risulta ancora perfezionata la correlata assegnazione ministeriale delle risorse integrative del Fondo sanitario indistinto richiamate dalla D.G.R. n. 14-2195/2026;

gli importi indicati negli Allegati A e B determinano il perimetro massimo di spesa, con funzione programmatica, gestionale e di monitoraggio, finalizzato a contenere e presidiare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo; essi non determinano automatismi economici né autorizzano l'assunzione di oneri eccedenti le effettive disponibilità finanziarie aziendali e regionali;

l'eventuale utilizzo dei predetti perimetri resta subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ACN e dall'AIR vigenti, all'effettiva attivazione delle misure, alla disponibilità delle risorse annualmente assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali nell'ambito del Fondo sanitario indistinto,

come integrato dalle disposizioni statali sopra richiamate, nonché al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle Aziende e del Servizio sanitario regionale.

Richiamato l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in materia di determinazione e assegnazione del finanziamento agli enti dei Servizi sanitari regionali;

Ritenuto, pertanto:

di approvare, nelle more della definitiva assegnazione ministeriale delle risorse integrative del Fondo sanitario indistinto, il quadro aziendale dei perimetri massimi di spesa, per l'annualità 2026, nel limite complessivo di euro 5.000.000,00, secondo quanto riportato negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di stabilire che il perimetro indicato per ciascuna ASL costituisce parametro massimo di spesa e strumento di governo e monitoraggio dell'attuazione degli istituti economici previsti dall'AIR;

di prevedere la separata evidenza contabile e la rendicontazione analitica, per singola componente di spesa, degli eventuali utilizzi effettivamente sostenuti nell'ambito dei predetti perimetri.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non dispone assegnazioni aggiuntive, non determina trasferimenti di risorse alle Aziende Sanitarie Regionali e non comporta ulteriori oneri diretti a carico del bilancio regionale, configurandosi quale atto di indirizzo, perimetrazione e monitoraggio della spesa potenzialmente derivante dall'attuazione dell'Accordo.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " la legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni in materia di finanziamenti e gestione economico-finanziaria delle Aziende sanitarie;
- " la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, recante disposizioni sull'ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali;
- " il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
- " la D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025, relativa alla programmazione regionale e al riparto delle risorse del Fondo sanitario per il triennio 2025-2027;

determina

1. di approvare, per l'annualità 2026 e nelle more della definitiva assegnazione ministeriale delle risorse integrative del Fondo sanitario indistinto, il quadro aziendale dei perimetri massimi di spesa, nel limite complessivo di euro 5.000.000,00, per l'attuazione degli istituti economici previsti dall'Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta, secondo quanto riportato negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare atto che il quadro dei perimetri massimi di spesa è stato definito, per le componenti a

carattere generale, in proporzione alla quota degli assistiti rilevata per ciascuna ASL e, per la componente relativa alle zone disagiate, sulla base dei fabbisogni specifici emersi dall'istruttoria regionale;

3. di stabilire che gli importi indicati negli Allegati A e B costituiscono, per ciascuna Azienda, esclusivamente un perimetro massimo di spesa e non hanno natura di riparto, assegnazione, trasferimento o incremento del finanziamento aziendale; essi possono rilevare ai soli fini della programmazione, del governo e del monitoraggio degli eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione dell'AIR;

4. di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi sulla base degli esiti del tavolo regionale di monitoraggio, della effettiva disponibilità delle risorse integrative del Fondo sanitario indistinto e dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, ogni valutazione sull'eventuale rimodulazione dei perimetri tra Aziende e tra componenti di spesa entro il limite complessivo di euro 5.000.000,00;

5. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali assicurino la separata evidenza contabile degli eventuali utilizzi, la tracciabilità delle spese e la rendicontazione analitica per ciascuna componente di cui all'Allegato B, secondo il tracciato e le tempistiche che saranno comunicati dal competente Settore della Direzione Sanità;

6. di dare atto che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, fino all'importo massimo di euro 5.000.000,00, trovano copertura a valere sulle risorse annualmente assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali nell'ambito del Fondo sanitario indistinto, così come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle medesime Aziende;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti o prospettici a carico del bilancio regionale;

8. di demandare ai Settori competenti della Direzione Sanità l'adozione degli atti e delle indicazioni operative necessari all'attuazione della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL_A_DD_perimetro_spesa_PLS_2026.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

2. ALL_B_DD_perimetro_spesa_PLS_2026.pdf

Allegato 

ALLEGATO A

PERIMETRO MASSIMO DI SPESA 2026 PER L'AIR PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

Codice ASR	Azienda Sanitaria Locale	% assistiti	Perimetro massimo
203	ASL TO3	13,51%	€ 671.353,35
204	ASL TO4	12,13%	€ 617.121,38
205	ASL TO5	7,31%	€ 363.566,07
206	ASL VC	3,01%	€ 149.492,49
207	ASL BI	3,19%	€ 158.733,57
208	ASL NO	8,89%	€ 441.962,22
209	ASL VCO	3,03%	€ 150.383,37
210	ASL CN1	11,36%	€ 564.888,31
211	ASL CN2	4,24%	€ 215.528,41
212	ASL AT	4,20%	€ 208.954,42
213	ASL AL	8,82%	€ 448.626,26
301	ASL Città di Torino	20,31%	€ 1.009.390,15
	TOTALE	100,00%	€ 5.000.000,00

ALLEGATO B

DETTAGLIO DEL PERIMETRO MASSIMO PER COMPONENTE DI SPESA

Cod.	ASL	Mod. complessa	Mod. semplice	Rete	Personale studio	Contatt. 0-6	Contatt. 6+	Zona disagiata	Patologia cronica	Vaccinazioni	Totale perimetro
203	ASL TO3	52.998,88	138.027,40	149.390,94	86.522,99	18.427,22	64.964,68	0,00	77.290,20	83.731,04	671.353,35
204	ASL TO4	47.598,33	123.962,50	134.168,10	77.706,36	16.549,49	58.344,82	14.178,50	69.414,37	75.198,91	617.121,38
205	ASL TO5	28.701,12	74.747,64	80.901,48	46.855,84	9.979,11	35.181,11	0,00	41.855,89	45.343,88	363.566,07
206	ASL VC	11.801,44	30.735,02	33.265,38	19.266,36	4.103,25	14.465,90	0,00	17.210,47	18.644,67	149.492,49
207	ASL BI	12.530,96	32.634,95	35.321,72	20.457,34	4.356,90	15.360,13	0,00	18.274,35	19.797,22	158.733,57
208	ASL NO	34.889,98	90.865,56	98.346,35	56.959,41	12.130,92	42.767,25	0,00	50.881,32	55.121,43	441.962,22
209	ASL VCO	11.871,77	30.918,18	33.463,62	19.381,18	4.127,70	14.552,11	0,00	17.313,03	18.755,78	150.383,37
210	ASL CN1	44.594,17	116.138,64	125.700,12	72.801,94	15.504,98	54.662,40	0,00	65.033,31	70.452,75	564.888,31
211	ASL CN2	16.623,62	43.293,66	46.857,94	27.138,79	5.779,88	20.376,81	4.951,81	24.242,83	26.263,07	215.528,41
212	ASL AT	16.495,56	42.960,14	46.496,97	26.929,73	5.735,35	20.219,84	0,00	24.056,08	26.060,75	208.954,42
213	ASL AL	34.602,37	90.116,52	97.535,64	56.489,88	12.030,92	42.414,70	10.307,29	50.461,89	54.667,05	448.626,26
301	ASL Città di Torino	79.684,64	207.526,35	224.611,57	130.088,67	27.705,60	97.675,40	0,00	116.207,00	125.890,92	1.009.390,15
	TOTALE	392.392,84	1.021.926,56	1.106.059,83	640.598,49	136.431,32	480.985,15	29.437,60	572.240,74	619.927,47	5.000.000,00